



Prot. n. 8709 del 12/12/2017

Rif. Prot. 5319/SUAP del 28/07/2017
(N.Prat. 2017-ROP/24)

Comune di Lomazzo

P.zza Volta,2
22074 - LOMAZZO (CO)
Tel 02/96778264 fax 02/96779541
E-mail:suap@comune.lomazzo.co.it
PEC: suap.lomazzo@pec.regione.lombardia.it
<http://suap.comune.lomazzo.co.it>

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI LOMAZZO
COMUNE DI ROVELLO PORRO**

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

**AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO
DI STOCCAGGIO (R13 – D15) E TRATTAMENTO (R12 - R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO
IN COMUNE DI ROVELLO PORRO, VIA PETRARCA 35**

Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

VISTA la richiesta di autorizzazione per variante non sostanziale all'impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 - R3) di rifiuti non pericolosi relativa al deposito temporaneo di rifiuti con codice CER 19.12.12, pervenuta in data 28/07/2017, prot. n. 5319, da parte del Sig. BALESTRINI MARCO DOMENICO, in qualità di Rappresentante Legale della società LURA MACERI SRL, riguardo l'impianto sito in ROVELLO PORRO, VIA PETRARCA, 35;

VISTA la nota pervenuta da parte della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente, Servizio Rifiuti – in data 26/10/2017, prot. 7554, con la quale rileva che le modifiche progettate sono da considerarsi come variante sostanziale, stante l'introduzione di una nuova operazione di smaltimento (D15) precedentemente non presente nei provvedimenti autorizzativi in essere;

RICHIAMATI i Provvedimenti rilasciati da parte del Responsabile dello SUAP di Lomazzo alla ditta Lura Maceri Srl:

- n° 3942 del 08 agosto 2014 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Rovello Porro, via Petrarca 35;

- n° 3655 del 22 maggio 2017 di autorizzazione unica alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Rovello Porro, via Petrarca 35;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici della Provincia di Como e dello SUAP di Lomazzo, precisando che:

- le caratteristiche delle varianti sostanziali e dell'impianto suddetto sono riportati nell'Allegato Tecnico n° 552 del 28/11/2017 della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il progetto di variante in argomento prevede unicamente l'inserimento dell'operazione D15 da esercitarsi sul rifiuto non pericoloso codice del CER 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 19.12.11*, per un volume pari a 120 m³, da ricomprendere nel volume complessivo di stoccaggio autorizzato pari a 1.249 m³;
- la conferenza di servizi conclusiva, tenutasi in data 17/11/2017 presso i competenti uffici dello SUAP di Lomazzo ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto di che trattasi;
- l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è rideterminato in **€ 83.702,28** ed è relativo a:
 - o messa in riserva in ingresso (R13) di 767 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 135.467,62, ridotto al 10% vista la volontà della ditta di avviare i rifiuti a recupero entro sei mesi dalla ricezione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato C alla D.G.R. n° 19461/04, per un importo pari a **€ 13.546,76**;
 - o messa in riserva in uscita (R13) di 362 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 65.702,72, ridotto al 10% vista la volontà della ditta di avviare i rifiuti a recupero entro sei mesi dalla ricezione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato C alla D.G.R. n° 19461/04, per un importo pari a **€ 6.570,27**;
 - o deposito preliminare (D15) di 120 m³ rifiuti non pericolosi, pari a **€ 21.194,48**;
 - o trattamento (R3 – R12) di 22.500 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 42.390,77**;

e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi;

con nota in data 11 giugno 2014 la ditta Lura Maceri S.r.l. ha espresso la volontà di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004;

- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato Tecnico n° 552 del 28/11/2017 sopra richiamato;

VISTI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- il D.lgs. 29 aprile 2010 n° 75;
- Il D.lgs. 14 marzo 2014 n° 49;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;

Comuni associati

Appiano Gentile, Bregnano, Cadorago, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Veniano, Vertemate con Minoprio

- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RICHIAMATO IL Decreto D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011, di approvazione delle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti;

DATO ATTO che, ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico risulta titolato al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttiva;

RICHIAMATA la vigente convenzione in materia di Sportello Unico Attività Produttive tra Amministrazioni Comunali Associate;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 13 del 29/12/2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa del Settore S.U.A.P.;

DÀ ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, **la ditta Lura Maceri Srl**, con sede legale in Rovello Porro, via Madonna 41, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13 – D15) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Rovello Porro, via Petrarca 35, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico n° 552 del 28/11/2017 della Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le varianti sostanziali in argomento riguardano unicamente l'inserimento dell'operazione D15 da esercitarsi sul rifiuto non pericoloso codice del CER 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 19.12.11*, per un volume pari a 120 m³, da ricomprendere nel

volume complessivo di stoccaggio autorizzato pari a 1.249 m³;

DETERMINA

2. l'ammontare totale della fidejussione in **€ 83.702,28** relativo a:

- messa in riserva in ingresso (R13) di 767 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 135.467,62, ridotto al 10% vista la volontà della ditta di avviare i rifiuti a recupero entro sei mesi dalla ricezione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato C alla D.G.R. n° 19461/04, per un importo pari a **€ 13.546,76**;
- messa in riserva in uscita (R13) di 362 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 65.702,72, ridotto al 10% vista la volontà della ditta di avviare i rifiuti a recupero entro sei mesi dalla ricezione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato C alla D.G.R. n° 19461/04, per un importo pari a **€ 6.570,27**;
- deposito preliminare (D15) di 120 m³ rifiuti non pericolosi, pari a **€ 21.194,48**;
- trattamento (R3 – R12) di 22.500 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 42.390,77**;

e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/04.

3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lomazzo n° 3942 del 08 agosto 2014 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, ad eccezione di quelle variate con il presente atto;
4. che la durata dell'autorizzazione inerente la gestione rifiuti rimane invariata rispetto a quanto stabilito dal Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lomazzo n° 3942 del 08 agosto 2014 e fissata al 08 agosto 2024;
5. che la durata dell'autorizzazione allo scarico sia fissata al 08 agosto 2024, allineandosi con la scadenza delle autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dello SUAP di Lomazzo per le attività di gestione rifiuti, con particolare riferimento al Provvedimento n° 3942 del 08 agosto 2014;
6. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta Lura Maceri Srl;
7. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente SUAP, che provvederà ad attivare le procedure di legge per il rilascio della necessaria autorizzazione;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

10. la notifica del presente provvedimento alla ditta Lura Maceri Srl, al Comune di Rovello Porro, all'A.R.P.A – Dipartimento di Como, alla Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente e Settore Polizia Locale e all'Ufficio d'Ambito di Como;

Comuni associati

Appiano Gentile, Bregnano, Cadorago, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Veniano, Vertemate con Minoprio

DÀ ATTO

11. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
12. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
13. che, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
 - ✓ entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
 - ✓ entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dello Sportello Unico
(Arch. Cesare De Santis)

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.